



**UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso
Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa
STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER IL COMUNE DI SASSO MARCONI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ENERGETICI PER EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE: SERVIZIO DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO COMPRENSIVI DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E DI TERZO RESPONSABILE, FORNITURA DI GAS ED INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. CIG 8617775CE4 – CUP B99J21000200004.

**PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI SERVIZI
SOPRA SOGLIA COMUNITARIA**

Sasso Marconi 18/3/2021

PREMESSE

Con determinazioni a contrarre n. 75 del 08/03/2021, il Comune di Sasso Marconi ha deciso di affidare un contratto misto comprendente un insieme di servizi energetici dedicati agli edifici di proprietà comunale, che interessano la conduzione di impianti di climatizzazione (riscaldamento e raffrescamento) e di produzione di acqua calda sanitaria; l'affidamento è comprensivo della fornitura di gas e di lavori di riqualificazione energetica degli edifici di proprietà comunale.

Nella medesima determinazione il Comune ha dato mandato al Servizio Associato Gare di provvedere nei termini della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 (di seguito Codice) con aggiudicazione secondo il metodo dell'offerta economicamente vantaggiosa previsto dall'art. 95 comma 2 del Codice, sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.

Con determina della Responsabile del Servizio Associato Gare n. 147 del 15/03/2021, si è provveduto all'approvazione degli atti di gara per la procedura di cui in oggetto, nei termini indicati dalla determina a contrarre di cui sopra, indicando pertanto una procedura aperta per l'affidamento di tale servizio ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016.

Il presente Disciplinare è conforme al bando-tipo ANAC n. 1/2017, adattato alla piattaforma digitale, ai fini della gara in oggetto fa fede quanto contenuto nel presente disciplinare.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è:

Codice NUTS di esecuzione del Servizio: ITH55 (BOLOGNA)

Codici ISTAT di esecuzione del Servizio: 037057 Comune di Sasso Marconi

CODICE CIG 8617775CE4

CODICE CUP: B99J21000200004

CODICE CUI COMUNE DI SASSO MARCONI: S1041300375202100007

Centrale di committenza per conto dei Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, Monte San Pietro e Valsamoggia e dell'Azienda Speciale ASC INSIEME:

Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia C.F. 91311930373 - Servizio Associato Gare - Sede del Servizio c/o Comune di Sasso Marconi

P.zza dei Martiri 6 – 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843578 – Fax 051 840802

Profilo committente: <http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it>

PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it

mail: servizioassociatogare@unionerenolavinosamoggia.bo.it

Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Sasso Marconi, ai sensi di quanto disposto dal Capo II della L. 241/2000, è il Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Andrea Negrone – anegrone@comune.sassomarconi.bo.it – Sede ufficio Comune di Sasso Marconi – Piazza dei Martiri 6 – 40037 Sasso Marconi (BO) tel. 051 843531;

Responsabile del Procedimento di Gara, ai sensi dell'art. 31 comma 14 del Codice, è la Dott.ssa Barbara Bellettini, Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia - servizioassociatogare@unionerenolavinosamoggia.bo.it;

Sede Ufficio c/o Comune di Sasso Marconi – Piazza dei Martiri 6 – 40037 Sasso Marconi - Tel. 051 843578 – 339 8305881.

1. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice.

Per l'espletamento della presente gara l'Unione Valli del Reno Lavino e Samoggia si avvale del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) accessibile dal sito <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/>.

Tramite il Sistema SATER si potrà partecipare alla procedura e tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 1.1.

La presentazione dell'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo ovvero in formato elettronico con firma olografa con allegato il documento di identità del firmatario in corso di validità.

Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul SATER e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalle registrazioni stesse.

Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del SATER.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

1.1. Registrazione degli operatori economici

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente

l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. 01_CSA Servizi Energetici;
4. 02_CSA-Allegato A Norme;
5. 03_CSA-Allegato B – Manutenzione;
6. 04_RT Illustrativa_SassoMarconi;
7. 05_Analisi finanziaria;
8. 06_allegato D;
9. 07_Allegato E_MOD_OFFERTA_ECONOMICA;
10. Lista edifici;
11. Verbale coord safety bozza
12. Domanda/istanza di partecipazione alla gara;
13. Documento Unico di Gara Europea (DGUE);
14. Modello di dichiarazioni integrative;
15. Dichiarazione Assolvimento Bollo per l'istanza di partecipazione e l'offerta economica;
16. Codice di Comportamento del Comune di Sasso Marconi;
17. Informativa relativa al trattamento dei dati personali per procedure di gara.

La documentazione di gara è disponibile sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura oltre che sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia <http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/> nella sezione trasparenza Bandi di gara e contratti/gare aperte.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> /utilizzo-del-sistema/guide/ **entro e non oltre il giorno 19/05/2021 alle ore 12,00.**

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata fatti salvi i casi di malfunzionamento della piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e pertanto **entro il giorno 22/05/2021** tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura oltre che mediante pubblicazione in forma anonima sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, <http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/>. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si esortano i potenziali concorrenti a controllare periodicamente i siti indicati, per prendere visione di quanto pubblicato.

2.3 COMUNICAZIONI

Le ditte sono tenute ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, presso il quale eleggono domicilio, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione o, esclusivamente in caso di malfunzionamento del Sistema, all'indirizzo PEC unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Le comunicazioni comuni a tutti i potenziali concorrenti (ad es: avvisi di sedute pubbliche, avvisi di rettifica, avvisi di proroga o altro), come anche i chiarimenti, verranno effettuate tramite portale SATER ed eventualmente tramite pubblicazione sul sito dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia come sopra indicato.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

3.1 LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto.

Oggetto dell'appalto

n .	Descrizione delle prestazioni per la durata di anni 9 (nove)	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo triennale
1	Servizio fornitura combustibile	Attività principale di natura operativa CPV 50700000-2 - Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici	P	€ 1.374.002,00
2	Servizio Gestione- Manutenzione-Rispetto obiettivi risparmio	Attività principale di natura operativa CPV 50700000-2 - Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici CPV 50720000-8 Servizi di gestione termica degli edifici	P	€ 1.359.552,00
3	Corrispettivo interventi iniziali	Attività secondaria di natura operativa CPV 50721000-5 - Messa in opera di impianti di riscaldamento CPV 50730000-1 - Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento	S	€ 553.303,00
Importo totale presunto per la durata di 9 anni				€ 3.286.857,00

L'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso come da Piano Economico Finanziario (analisi finanziaria) adottato dal Comune di Sasso Marconi è pari a complessivi € 54.140,00 (IVA esclusa) per un totale complessivo posto a base di gara di **€ 3.340.997,00**.

Ai sensi dell'art. 23, co. 16 del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera calcolati dal Comune committente in € 221.321,06 (vedasi modello offerta economica 07_Allegato E).

I lavori di riqualificazione finalizzati al risparmio energetico, ai sensi dell'art. 62 D.P.R. n. 207/2010, stimati pari ad € 553.303,00 di cui € 13.353,00 per oneri della sicurezza, sono complessivamente articolati nelle seguenti categorie di opere OG1 – Edifici Civili ed industriali e OS28 – Impianti termici di condizionamento. Il possesso dell'attestazione SOA e pertanto la qualificazione è obbligatoria.

I predetti lavori di riqualificazione energetica, da realizzarsi in modo tale da non interferire con il regolare svolgimento delle attività, sono comunque da intendersi come accessori all'erogazione del servizio oggetto dell'appalto, fermo restando che l'impresa esecutrice dovrà essere in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione con riferimento alle categorie di opere sopra elencate.

I lavori impiantistici devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui al Decreto del ministero dello sviluppo economico 22/01/2008 n. 37.

Le lavorazioni dovranno essere effettuate fuori dagli orari di utilizzo oppure dovranno essere valutate nei piani di sicurezza e concordate con la Committenza al fine di evitare ogni intralcio e disturbo all'attività in essere e sempre garantendo la sicurezza dell'utilizzo dei locali. A tal riguardo si rimanda a quanto indicato nel Capitolato speciale di appalto nella sezione relativa alla sicurezza.

L'appalto è finanziato con fondi propri del Comune committente.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto, escluse le opzioni più sotto riportate, è di anni 9 (nove decorrenti dal giorno dell'affidamento, indicativamente dalla conclusione della stagione calore 2020/2021).

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Il contratto in corso di esecuzione potrà essere modificato ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice.

Non sono previste proroghe e rinnovi contrattuali pertanto ai fini dell'art. 35, co. 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad **€ 3.340.997,00** al netto di IVA di cui € 54.140,00 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'amministrazione si riserva comunque di applicare, qualora si renda necessario, quanto indicato all'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata tra loro, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Possono partecipare alla gara gli Operatori Economici, in forma singola, in Raggruppamento Temporaneo d'Imprese ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016, nel rispetto delle seguenti condizioni:

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) per uno stesso lotto.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale, per uno stesso lotto.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale, per uno stesso lotto. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le imprese consorziate non designate come esecutrici possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, co. 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete

partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, co. 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 co. 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, co. 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Qualora la trasmissione non fosse possibile potranno essere trasmessi direttamente alla Stazione appaltante ovvero la stessa potrà verificarli d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 59, co. 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Il Concorrente, **a pena di esclusione** dalla gara, deve dimostrare l'iscrizione, a seconda del caso, ad uno o più dei seguenti albi/registri, ai sensi dell'articolo 83, commi 1 e 3, del Codice:

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per le seguenti categorie:

- Settore «A» (impianti elettrici);
- Settore «C» (riscaldamento e climatizzazioni);
- Settore «D» (impianti idricosanitari);
- Settore «E» (impianti gas).

b) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Richiederà invece al concorrente quelli che non possono essere acquisiti d'ufficio.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 83, commi 1, 4 e 5, ed 86, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, per partecipare alla presente gara le imprese partecipanti devono soddisfare i seguenti requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria, attraverso le seguenti dichiarazioni e mezzi di prova.

c) fatturato medio generale: in ragione della particolare prestazione, ossia in relazione all'impegno finanziario richiesto ai concorrenti conseguenti alla durata pluriennale del contratto, si richiede di avere un fatturato medio minimo annuo, con riferimento a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati al momento della pubblicazione del bando di gara, almeno pari a € 1.999.000,00 (importo, iva esclusa, complessivo annuale, come da dichiarazione iva o imposta equivalente per i concorrenti in ambito ue).

d) fatturato medio specifico: avere un fatturato medio annuo per "servizi analoghi" nel settore oggetto della gara, con riferimento a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati al momento della pubblicazione del bando di gara, almeno pari a € 400.000,00 (importo, iva esclusa, complessivo annuale, come da dichiarazione iva o imposta equivalente per i concorrenti in ambito ue).

Si specifica che per "**servizi analoghi**" nel settore oggetto della gara si intendono servizi di gestione impianti di climatizzazione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di climatizzazione, manutenzione impianti elettrici (con l'esclusione di contratti di sola fornitura di combustibile-energia e di soli lavori).

Nel caso di concorrenti costituiti da meno di tre esercizi, i requisiti di cui al presente articolo possono essere dimostrati anche con riferimento ad un numero inferiore di esercizi, fermo restando la dimostrazione della sussistenza del fatturato medio specifico minimo annuale.

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti devono essere in possesso inoltre dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

e) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi tre esercizi finanziari approvati al momento della pubblicazione del Bando di gara almeno due servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto erogati presso committenti pubblici e/o privati di un importo minimo annuo pari almeno ad € 400.000,00 (IVA Esclusa).

Si specifica che per **"servizi analoghi"** nel settore oggetto della gara si intendono servizi di gestione impianti di climatizzazione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di climatizzazione, manutenzione impianti elettrici (con l'esclusione di contratti di sola fornitura di combustibile-energia e di soli lavori).

Per ciascuno dei servizi in parola dovranno essere indicati importi, date, committenti e la dichiarazione che gli stessi sono stati svolti in modo soddisfacente, senza l'instaurazione di alcun contenzioso, nel pieno rispetto di tutte le clausole contrattuali.

Per i contratti pluriennali sarà conteggiata la sola quota-parte relativa al triennio indicato.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 anni, il requisito di cui al presente punto deve essere rapportato al periodo di attività.

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: Autocertificazione dei servizi prestati ovvero originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; la Stazione appaltante procederà comunque d'ufficio alla verifica.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

7.4 SISTEMA DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE

f) Possesso dei requisiti prescritti dal D.P.R. n. 74/2013, ed in particolare dall'art. 6, comma 8, del decreto medesimo, per svolgere le funzioni di "Terzo Responsabile";

g) Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 a dimostrazione della sussistenza delle capacità organizzative, diagnostiche, progettuali, gestionali ed economico-finanziarie necessarie per l'appalto in oggetto;

h) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 in materia di prestazioni attinenti il contratto di "Servizio Energia Plus", idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

i) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale al sistema EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'art. 45 del Reg. CE 1221/2009 o alle norme UNI EN ISO 14001:2015 nel settore oggetto dell'appalto. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

7.5 REQUISITI DEL PROGETTISTA RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il Progettista Responsabile del Progetto indicato nella documentazione di gara, che dovrà:

1. essere in possesso dell'Iscrizione al relativo Albo professionale (ordine degli ingegneri, architetti o al collegio dei periti industriali o dei geometri) da almeno 5 anni;
2. aver svolto complessivamente negli ultimi cinque anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione per un importo pari a € 50.000,00 (con riferimento alla categoria IA.02).

Si specifica che il nome del progettista, indicato dal concorrente in sede di gara, dovrà risultare in fase di esecuzione contrattuale come progettista responsabile della redazione della progettazione esecutiva richiesta dal Capitolato Speciale d'Appalto.

7.6 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER I LAVORI

l) con riferimento alla **cat. OG1**: l'attestazione rilasciata da una SOA di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categoria corrispondente ai lavori previsti nell'appalto (OG1 – class. II);

m) con riferimento alle **cat. OS28**: gli operatori economici concorrenti devono possedere i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. n. 207/2010, ovvero, in alternativa, l'attestazione rilasciata da una SOA (Società Organismi di Attestazione), regolarmente autorizzate, in corso di validità, per categoria corrispondente ai lavori previsti nell'appalto. Nel caso in cui l'operatore economico concorrente non sia in possesso della qualificazione SOA dovrà dimostrare, con riferimento alla categoria OS28 ed in conformità al dettato di cui al succitato art. 90 D.P.R. 207/2010, il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando;

(nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori sarà figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto varrà per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a) che precede).

c) adeguata attrezzatura tecnica consistente nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio. I lavori relativi agli impianti, per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22/01/2008 n. 37, devono

essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi dovranno essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale, ovvero un'impresa subappaltatrice nei limiti di legge; in ogni caso l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.

7.7 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 co. 2, lett. c), d), e), f), g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. **Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.** Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I **requisiti relativi al punto 7.1** devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente **punto 7.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente **punto 7.3** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo i requisiti di cui al precedente **punto 7.4, 7.5 e 7.6** debbono essere posseduti e comprovati dal raggruppamento.

7.8 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Nel caso di soggetti di cui all'art. 45 co. 2, lett. b) e c) del Codice i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale, devono essere posseduti nei termini sotto indicati:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Nell'ipotesi di consorzio i requisiti di cui al precedente **punto 7.4 7.5 7.6** debbono essere posseduti e comprovati dal consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, co. 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, co. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, co. 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, co. 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, co. 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, co. 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto **2.3**, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

La Stazione Appaltante provvederà a trasmettere, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, all'Autorità Nazionale Anticorruzione tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei termini previsti dall'art. 105 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto. Non costituisce motivo di esclusione, ma comporta per il concorrente **il divieto di ricorrere al subappalto** l'omessa dichiarazione di quali parti delle attività oggetto di contratto il concorrente intenda subappaltare.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, co. 3 del Codice.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione Contraente di quanto subappaltato.

A tal riguardo si rimanda all'art. 19 del capitolato speciale di appalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al *2% della base dell'appalto senza rinnovi o altre opzioni* e precisamente di importo pari ad **€ 66.819,94**, salvo quanto previsto all'art. 93, co. 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, co. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, co. 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

Ai sensi dell'art. 93, co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 co. 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, co. 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, co. del d.lgs 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con bonifico in c/c bancario al seguente Codice IBAN *IT 85 Y 02008 05403 000100764449* intestato all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, specificando come causale: **"PROCEDURA APERTA PER IL COMUNE DI SASSO MARCONI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ENERGETICI PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE: SERVIZIO DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO COMPRENSIVI DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E DI TERZO RESPONSABILE OLTRE CHE DI FORNITURA DI GAS ED INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. CIG 8617775CE4"**.
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai di cui all'art. 93, co. 3 del Codice a favore dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, co. 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) rilasciata a favore della Stazione appaltante (Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia);
- 2) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 3) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 4) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19/01/2018;
- 5) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

➤ la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte in formato elettronico, allegata sul SATER**:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, co. 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, co. 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, co. 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, co. 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, co. 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo **è obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo **è causa di esclusione** dalla procedura di gara. lo stesso verrà effettuato nel rispetto delle vigenti misure di contenimento della diffusione epidemiologica da Covid-19.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo PEC dell'Unione: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it, **entro e non oltre il 13/05/2021 ore 12:00**, e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Ultimo giorno utile per effettuare il sopralluogo il giorno 17/05/2021

Data, ora e luogo e modalità del sopralluogo saranno comunicati direttamente ai concorrenti.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia l'attestazione di avvenuto sopralluogo che deve essere allegata alla domanda di partecipazione pena l'esclusione dalla gara.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5 del Codice tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di avvenuto sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari a **€ 140,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

A tal riguardo, si invitano i potenziali concorrenti a consultare il seguente link:
<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul SATER **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 28/05/2021.**

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente; **si ricorda che il sistema SATER concede la possibilità di aprire solo l'ultima offerta caricata invalidando le precedenti.**

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradDETTO termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

In ogni caso il concorrente esonera l'Unione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate), le dichiarazioni modelli integrativi del DGUE potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione in: <http://www.unionerenolavinosa.moggia.bo.it/>. nella sezione trasparenza dedicata alla presente procedura nonché sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le offerte tardive sono considerate **irregolari**, ai sensi dell'art. 59, comma 3 - lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, saranno **escluse** dalla procedura di gara.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Per la documentazione tecnica redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Unione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del

Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Unione sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, co. 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett. b) del Codice.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del uisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, co. 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con esclusione dei contenuti afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.

15. CONTENUTO DELLA "BUSTA DOCUMENTAZIONE"

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ISTANZA)

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello Allegato - Istanza di partecipazione, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, co. 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, co. 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello messo a disposizione nella documentazione di gara.

Il DGUE, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della "Busta Documentazione".

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, co. 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, co. 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 co. 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14/12/2010 del MEF ai sensi (art. 37 d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 3 del d.m. 14/12/2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione d per dichiarare il possesso dei requisiti relativi al sistema di garanzia della qualità e delle norme in materia ambientale di cui al par. 7.4 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali dichiara:

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, c-bis); c-ter); c-quater); f-bis) e f-ter) del Codice;
5. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del Codice oltre che dei cessati nell'anno antecedente la procedura di gara, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
6. remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. di aver preso visione del Codice di Comportamento del Comune di Sasso Marconi pubblicato sul sito Internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente e che viene allegato ai documenti di gara e dichiara altresì accettare tutte le prescrizioni e tutti gli articoli ivi indicati che si intendono in questa sede integralmente riportati e richiamati, nessuno escluso e di accettarne tutti gli effetti; di essere a conoscenza inoltre che tale documento sarà parte integrante e sostanziale del contratto di appalto in caso di aggiudicazione avendo provveduto alla sua sottoscrizione per accettazione in sede di offerta;
5. di essere a conoscenza che il Codice di Comportamento del Comune di Sasso Marconi sarà parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto in caso di aggiudicazione avendo provveduto alla sottoscrizione per accettazione in sede di offerta;
6. di essere altresì pienamente a conoscenza che la mancata accettazione dei documenti di cui sopra potrà comportare l'esclusione dal procedimento di gara;
7. di prendere atto che i dati contrattuali relativi al servizio che si va ad affidare saranno pubblicati sui siti internet del Comune committente nella sezione Amministrazione Trasparente, in adempimento degli obblighi sanciti dal D. Lgs. n. 33/2013;
8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- a) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

b) dichiara di essere informato del fatto che le comunicazioni inerenti la procedura, incluse le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, avverranno mediante il Sistema SATER, all'indirizzo PEC indicato in fase di registrazione;

N.B.: I punti 1 e 2 delle su indicate dichiarazioni integrative dovranno essere dichiarati anche dalle Società ausiliarie in caso di avvalimento, dalla consorziata esecutrice e dalle imprese facenti parte di raggruppamenti.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

9. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5 del Codice;

12. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, co. 5, lett. a), del Codice;

13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e

sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega inoltre la seguente documentazione:

1. Copia del PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. ricevuta di pagamento del contributo previsto a favore di ANAC;
3. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, co. 8 del Codice;
4. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, co. 7 del Codice:** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, co. 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
5. Dichiarazione versamento imposta di bollo;
6. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune di Sasso Marconi;
7. Certificazioni richieste;

Inoltre, firmati digitalmente per accettazione dal legale rappresentante:

7. Informativa sulla privacy;
8. Codice di Comportamento del Comune di Sasso Marconi
9. 01_CSA Servizi Energetici;
10. 02_CSA-Allegato A Norme;
11. 03_CSA-Allegato B – Manutenzione;
12. 04_RT Illustrativa_SassoMarconi;
13. 05_Analisi finanziaria;
14. 06_allegato D;
15. Lista edifici;
16. Verbale coord safety bozza

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti

del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA

La "Busta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti da inserire secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>:

A) Relazione tecnico – descrittiva redatta per punti seguendo l'indicazione dei sub criteri così come definiti nel successivo punto 18.2. Le indicazioni inerenti alle installazioni eseguite nel contesto degli "interventi iniziali dovranno essere coerenti con la documentazione richiesta al successivo punto b). La "Relazione tecnico – descrittiva" dovrà essere presentata con massimo di 80 facciate (formato A4, testo Calibri 11, escluso copertina ed eventuale indice o allegati tecnici).

B) Documentazione specifica per gli "interventi iniziali": Per ogni sito interessato dagli "interventi iniziali", dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- Relazione illustrativa dell'intervento, non eccedente le 6 facciate (formato A4, testo Calibri 11, escluso copertina ed eventuale indice o allegati tecnici);
- Elaborati tecnici composti da: una planimetria generale, una planimetria quotata, una tavola per dettagli e particolari costruttivi;
- Schede tecniche delle apparecchiature e materiali principali
- Eventuali elaborati di calcolo tecnico
- Computo metrico NON estimativo

C) Cronoprogramma relativo agli "interventi iniziali". Dovranno trovare evidenza tutte le attività ed indicazioni desumibili dall'art. 9 del Capitolato Speciale D'Appalto e rispettive Diagnosi Energetiche da esso richiamate.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore a pena di esclusione.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto [15.1](#).

Ad esclusione delle certificazioni ISO, della marcatura CE e della letteratura che potranno essere presentate in lingua inglese, qualora la documentazione tecnica richiesta fosse disponibile in lingua diversa da quella italiana, le ditte concorrenti devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o da persona con comprovati poteri di firma la cui procura sia stata allegata a Sistema.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) relativa all'offerta economica ovvero di elementi che consentano di ricostruirla.

D) DICHIARAZIONE SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI, il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite costituiscano segreti tecnici e commerciali e quindi coperte da riservatezza, nei limiti e ai fini di quanto previsto nell'art. 53 del Codice.

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali in base a quanto indicato dalle disposizioni di legge in merito.

A tal proposito, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

La ditta concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "Busta tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La stazione appaltante si riserva inoltre di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

La "Busta economica" dovrà essere predisposta seguendo le istruzioni specifiche del SATER, e dovrà contenere **a pena di esclusione**:

- a) ribasso percentuale sul costo annuale del servizio;
- b) i propri costi aziendali relativi alla sicurezza relativi al presente appalto;
- c) i costi della manodopera relativi al presente appalto.

I concorrenti dovranno inoltre allegare all'offerta economica il modello di offerta economica predisposto, in foglio di calcolo, dal Comune committente, composto da due fogli di calcolo così denominati: **SM All OFF 1-2** e **SM All OFF 2-2**; **entrambi i fogli di calcolo sono da compilare nelle caselle di colore azzurro; la compilazione dei campi relativa in specifico alle voci che compongono l'offerta dovrà essere al ribasso; occorre indicare inoltre, in calce, la ragione sociale e sottoscriverle digitalmente.**

Nel foglio di calcolo SM All OFF 1-2 la riga 21 verrà automaticamente compilata dopo aver compilato il foglio di calcolo SM All OFF 2-2 nelle caselle azzurre.

Dalla compilazione dei fogli di calcolo dovrà risultare una percentuale di ribasso (NO DI RIALZO) che sarà quella da indicare nell'apposito campo proposto dalla piattaforma SATER come percentuale di ribasso sul base d'asta novennale.

Sono inammissibili le offerte economiche il cui importo superi o sia pari a quello posto a base d'asta dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 59 c. 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016.

L'offerta economica, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 2 del Codice

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi e secondo i criteri più sopra elencati

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
----	------------------------	-----------	--	----------------------------	-------------

Id.1	Scelta progettuale e sue modalità di inserimento nel contesto esistente, per gli edifici interessati dagli “interventi iniziali”: verrà valutata la qualità della proposta progettuale con riferimento alle soluzioni di efficientamento energetico adottate, le modalità di posa, l’impatto estetico prodotto, la minimizzazione della gestione manutentiva dei sistemi e materiali impiegati con particolare riguardo all’efficacia e qualità delle azioni e soluzioni proposte. Vedasi suddivisione sub-criteri riportati a lato .	15	1.1	Municipio: nel valutare il progetto di riqualificazione energetica nella sua interezza, particolare attenzione verrà posta: • alla qualità della presentazione della relazione tecnica specifica degli “interventi iniziali” in termini di chiarezza, precisione della relazione ed esaustività degli elaborati, in particolare sulle soluzioni migliorative proposte; • alle soluzioni progettuali adottate per l’impianto di distribuzione, in termini di efficacia potenziale, invasività delle operazioni di posa e impatto estetico finale. • alle soluzioni progettuali adottate per garantire un comfort termoigrometrico rispondente almeno agli indirizzi dei CAM di cui all’art 2.3.57, decreto 11/10/2017, GU n.259 06/11/2017 e il monitoraggio strumentale periodico, per tutta la durata del contatto, della sussistenza e mantenimento delle condizioni di conformità al citato CAM.	6
			1.2	Teatro e Cinema: nel valutare il progetto di riqualificazione del sistema di raffrescamento nella sua interezza, particolare attenzione verrà posta: • alla qualità della presentazione della relazione tecnica specifica degli “interventi iniziali” in termini di chiarezza, precisione della relazione ed esaustività degli elaborati, in particolare sulle soluzioni migliorative proposte; • a soluzioni che prevedano l’adozione di un sistema di ricircolo dell’aria dall’esterno in luogo dell’esistente a tutta aria interna; • a soluzioni che prevedano un’elevata efficacia dell’impianto di distribuzione unita ad un limitato impatto estetico;	2
			1.3	Materna Borgonuovo	1
			1.4	Primaria Capoluogo	1
			1.5	Primaria Fontana	3
			1.6	Primaria Marconi Borgonuovo	1
			1.7	Secondaria Betti Borgonuovo	1
Id.2	Qualità delle tecnologie e dei materiali, per gli edifici interessati dagli “interventi iniziali”: Verranno valutate le tecnologie	15	2.1	Municipio	6
			2.2	Teatro e Cinema	2

	offerte e la qualità delle macchine termiche, degli impianti, dei sistemi di controllo\gestione e dei materiali in genere, indicati nella proposta progettuale. Vedasi suddivisione sub-criteri riportati nella tabella a lato		2.3	Materna Borgonuovo	1
			2.4	Primaria Capoluogo	1
			2.5	Primaria Fontana	3
			2.6	Primaria Marconi Borgonuovo	1
			2.7	Secondaria Betti Borgonuovo	1
Id.3	Progettazione e tempi di esecuzione con riguardo agli “interventi iniziali”: verrà valutata la composizione del gruppo di progettazione dedicato al fine di garantire il rispetto delle attività e tempistiche delle fasi descritte nel CSA all’art. 9 (con questa indicazione sono sempre inclusi i sottoarticoli). Le fasi comprendono anche quelle della richiesta e ottenimento del finanziamento Conto Termico 2.0	10			10
Id.4	Organizzazione delle risorse e tempi di esecuzione dei lavori relativi agli “interventi iniziali”: verranno valutate le risorse impegnate al fine di garantire il rispetto delle tempistiche delle fasi di esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica e dei rimanenti lavori da concludere entro il primo anno contrattuale, descritte e/o richiamate nel CSA all’art. 9. Saranno valutate anche le misure adottate al fine di ridurre le interferenze con le attività istituzionali svolte negli edifici interessati	10			10
Id.5	Contenimento dei consumi - servizio di gestione impianti: Saranno valutate le risorse e le apparecchiature impegnate al fine verificare periodicamente il rispetto dell’obiettivo del contenimento dei consumi energetici su tutti gli edifici impianti in gestione per cui è richiesta la fornitura di energia/combustibile.	10			10

Id.6	Monitoraggio consumi - servizio di gestione impianti: Saranno valutate le modalità di comunicazione ed i rapporti periodici verso l'Amministrazione in merito al monitoraggio dei consumi energetici, le eventuali azioni eseguite nel caso della presenza di consumi critici rispetto quanto indicato dagli obiettivi di contenimento dei consumi energetici e di risparmio energetico.	5			5
Id.7	Servizio di manutenzione straordinaria - soluzioni migliorative per gli interventi iniziali: Verranno valute le attività di manutenzione straordinaria, programmate per gli interventi iniziali previsti nel primo anno del periodo contrattuale, che il concorrente intende offrire al fine di garantire l'efficienza degli impianti e la continuità del servizio nell'ottica di interventi di riqualificazione e risparmio energetico. Le soluzioni migliorative offerte dovranno essere considerate incluse nel canone. In particolare, quali priorità, il concorrente dovrà specificare gli interventi che intende proporre per: • garantire uniformità di temperatura e benessere termico in tutti gli ambienti della Biblioteca comunale attualmente deficitaria, soprattutto al primo piano; • integrare nell'intervento di riqualificazione dell'impianto di raffrescamento del Teatro Cinema (previsto fra gli interventi minimi iniziali) la riqualificazione dell'impianto di riscaldamento del medesimo edificio anche adottando un unico sistema per entrambe le funzionalità. E' richiesta la rispondenza, in termini di comfort termoisolante, ad almeno agli indirizzi dei CAM di cui all'art 2.3.57, decreto 11/10/2017, GU n.259 06/11/2017 e il monitoraggio strumentale periodico, per tutta la durata del contratto, della sussistenza e mantenimento delle condizioni di conformità al citato CAM. (Nel caso gli interventi di riqualificazione offerti	10	7.1	Biblioteca:	5
			7.2	Teatro e Cinema:	5

	dall'aggiudicatario, comportino la necessità di installare un nuovo contatore POD per la fornitura del vettore energetico (elettrico) tali costi sono a carico dell'aggiudicatario ma rimane in capo al gestore la fornitura nuovo vettore energetico elettrico per il solo generatore.) Vedasi suddivisione sub-criteri riportati nella tabella a lato				
Id.8	Sensibilizzazione del personale e pubblicità: Verranno valute le azioni che l'offerente si impegna ad eseguire al fine di informare gli utenti degli edifici sugli orari e modalità dell'erogazione del servizio, la modalità di utilizzo del servizio da parte degli utenti, l'uso corretto degli impianti per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo di energia, i consumi energetici annui dell'edificio distinti per singola fonte energetica.	5			5
	Totale punteggio assegnabile	80			80

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, non è prevista alcuna soglia minima di sbarramento per l'offerta tecnica.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA E CALCOLO DEL COEFFICIENTE

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio nella **colonna "D"** della tabella è assegnato un punteggio discrezionale, secondo il metodo aggregativo compensatore; in particolare nella ogni commissario attribuirà un coefficiente di valutazione compreso tra 0 e 1 stabilito nel seguente modo:

1	ottimo
0,90	Più che buono
0,80	Buono
0,70	discreto
0,60	sufficiente
0,50	quasi sufficiente
0,40	insufficiente
0,30	Gravemente insufficiente
0,20	negativo
0,10	quasi del tutto assente - quasi completamente negativo
0	assente- completamente negativo

Una volta che tutti i commissari hanno espresso il proprio coefficiente si procederà a calcolare il valore medio.

18.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI OFFERTA TECNICA

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: *aggregativo compensatore*.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$\frac{P_i}{P_n} = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = *punteggio concorrente i;*

C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

.....
C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

P_a = *peso criterio di valutazione a;*

P_b = *peso criterio di valutazione b;*

.....
P_n = *peso criterio di valutazione n.*

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

18.4 CRITERI DI VALUTAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, il punteggio verrà attribuito secondo la percentuale di ribasso applicata alla base d'asta.

Il punteggio pieno verrà attribuito al ribasso più elevato, per le altre offerte è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

FORMULA NON LINEARE:

$$V_i = (R_i/R_{max})^a$$

dove

R_i = *ribasso offerto dal concorrente i-esimo*

R_{max} = *ribasso dell'offerta più conveniente*

a = 0,60

Tale coefficiente verrà moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE E VERIFICA DEI DOCUMENTI IVI CONTENUTI

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta, che avverrà il **31/05/2021** alle ore 10:00, esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata alla presente procedura.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER.

Il seggio di gara, individuato all'interno del Servizio Associato Gare, procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta.

Parimenti le successive sedute pubbliche sarà dato avviso ai concorrenti attraverso apposita comunicazione dal portale SATER.

Il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, co. 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l'Unione si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi degli artt. 77 e 78 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3 (tre) membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, co. 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della presente procedura, non sia stato ancora attivato l'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, previsto dall'art. 78 del Codice, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 216, co. 12 del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, co. 1 del Codice.

21. APERTURA DELLA BUSTA TECNICA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, verranno resi noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e le eventuali esclusioni dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità più sopra descritte.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Servizio Associato Gare che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, co. 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 così come modificato dalla L. 55/2019 "Sblocca cantieri", del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse su richiesta del Servizio Associato Gare.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP tramite il Servizio Associato Gare richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro; ove le ritenga sufficienti esprime parere scritto in merito del quale la commissione terrà conto.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, co. 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, co. 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 co. 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, attraverso un atto di presa d'atto dei lavori della commissione di gara, ai sensi degli artt. 32, co. 5 e 33, co. 1 del Codice, aggiudica l'appalto e provvede a dare comunicazione all'aggiudicatario ed ai controinteressati oltre che ai committenti; tale aggiudicazione è priva di efficacia e dalla stessa decorre in termini per la stipulazione del contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti; dopo tale verifica si provvede alla redazione di un atto che sancisce l'efficacia dell'aggiudicazione e si provvede a dare comunicazione all'aggiudicatario, ai controinteressati e all'Ente Committente.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 co. 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 co. 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, co. 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione non efficace.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato con il Comune di Sasso Marconi, Ente Committente, e con modalità da esso indicate.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, co. 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), **sono a carico dell'aggiudicatario** e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante (Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia) entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Le spese di pubblicazione saranno suddivise tra i diversi aggiudicatari (corrispondenti ai lotti messi in gara) e calcolate in proporzione ai premi aggiudicati.

L'importo delle spese di pubblicità della procedura è pari a **€ 1337,40** (Iva e bolli inclusi). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, oltre che, così come indicato nella determinazione a contrarre del Comune di Sasso Marconi, le spese che lo stesso ha sostenuto per l'affidamento di incarico volto all'analisi tecnica ed economica dei contratti calore ed energia in essere e la predisposizione della documentazione contrattuale e di gara, da predisporre analogamente al "servizio energia" o "servizio energia plus" indicato nel D.Lgs. 115/08, comprensivo del servizio illuminazione e FM che ammontano ad **€ 30.500,00** (IVA Inclusa); gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dei contratti.

Ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all'art. 105, co. 3, lett. c bis) del Codice.

24. CAM – CRITERI AMBIENTALI MINIMI

La presente procedura si svolge nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 7 marzo 2012 e modifiche ed integrazioni.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Data la natura dell'affidamento, la clausola sociale di cui all'art. 50 del Codice e di cui alle Linee Guida ANAC n. 13 recanti «La disciplina delle clausole sociali» non viene applicata.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sue modifiche ed integrazioni, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario/il contraente dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Sasso Marconi.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, l'aggiudicatario/il contraente, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è l'Unione dei Comuni, e che il Responsabile "interno" del Trattamento che vi compete è il Responsabile del Procedimento di gara.

A seguito della designazione, l'aggiudicatario/contraente dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l'apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune di Sasso Marconi relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto contrattuale che gli verrà sottoposto.

A tal riguardo vedasi informativa allegata al presente bando-disciplinare.

28. AVVERTENZE

Sono parte integrante del presente disciplinare di gara e costituiscono disciplina di gara le istruzioni contenute documenti tecnici pubblicati sul sito della Stazione appaltante come anche tutti i modelli.

Le autocertificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o se in lingua straniera corredati di traduzione giurata.

La mancata apposizione del bollo, ove richiesto, determinerà la regolarizzazione dei relativi documenti a termini del DPR 642/1972.

La Stazione Appaltante si riserva motivatamente, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto secondo un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta stessa, ai sensi dell'art. 97 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 o per motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.

Le comunicazioni tra l'Amministrazione e i concorrenti verranno effettuate attraverso il sistema SATER.

Non sono ammesse offerte parziali, incomplete, condizionate e con riserva.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione o sottoscritta da soggetto diverso dall'offerente se privo di legale rappresentanza o di procura.

In caso di offerte con il medesimo punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio.

La stazione appaltante, provvederà d'ufficio alla verifica del possesso dei prescritti se non accertati in precedenza e nel caso che tale verifica non dia esito positivo la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione all'Autorità Contr. Pubblici Lavori, Servizi e Forniture, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 213 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 all'applicazione della normativa vigente in materia di false dichiarazioni.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione, le spese di consulenza e sostenute dal Comune di Sasso Marconi per lo studio, la valutazione e redazione della documentazione tecnica di gara, le spese di bollo, i diritti segreteria, scritturazione e registrazione del contratto nonché qualsiasi altro eventuale onere fiscale o tributario inerente al contratto stesso; spese di segreteria a cui vanno sommate le spese di registrazione del contratto. A tal riguardo vedasi punto n. 23.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si richiama quanto prescritto dai documenti tecnici di gara, dal D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e costo del lavoro.

La Stazione appaltante si riserva di revocare, in autotutela, la procedura di gara.

Il Bando di gara ed il presente atto possono essere impugnati entro 30 giorni dalla pubblicazione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Emilia Romagna, Sede di Bologna

Il presente Disciplinare è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 12/04/2021.

La Responsabile del Servizio Gare Associato
Dr.ssa Barbara Bellettini
(Firmato Digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.